



Roma, 24 marzo 2000

CIRCOLARE N.49/2000

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - ADR - CONSULENTE PER LA SICUREZZA - D.LGV. 4.2.2000, N.40 SU G.U. N.52 DEL 3.3.2000 - CIRCOLARE MIN.TRASPORTI PROT.N.513/4915/10.

Con il decreto indicato in oggetto è entrata in vigore la disciplina comunitaria sul *consulente della sicurezza per i trasporti di merci pericolose*.

In particolare **entro il 16 giugno 2000 le imprese che effettuano trasporti ADR dovranno nominare un consulente della sicurezza e devono darne comunicazione all'ufficio provinciale MCTC.**

Il consulente (che può essere il titolare dell'impresa, un dipendente, ovvero una persona esterna) deve possedere un certificato professionale ottenuto previo superamento di un esame riguardante le materie espressamente elencate nel decreto in esame.

In fase di prima applicazione della nuova disciplina i titolari e i dipendenti delle imprese possono ottenere un certificato provvisorio che consente loro di continuare l'attività nel rispetto delle nuove disposizioni. Il certificato provvisorio va richiesto al Ministero dei Trasporti tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'interessato ha di fatto svolto fino ad oggi le funzioni ora assegnate al consulente. Il periodo transitorio terminerà il 17 settembre 2001: da quella data i consulenti dovranno essere in possesso di un certificato definitivo.

Il certificato professionale definitivo avrà validità quinquennale e verrà rinnovato previo superamento di una prova di controllo. E' stata inoltre prevista la possibilità di conseguire un'abilitazione parziale, limitata al trasporto di una classe ADR (ad es. esplosivi, prodotti petroliferi, ecc.).

Si fa osservare come la responsabilità sull'osservanza delle norme ADR resta comunque ferma in capo al rappresentante legale dell'impresa. Compito del consulente è quello di redigere una relazione annuale sulle prassi adottate dall'impresa in merito ai trasporti di merci pericolose, indicando eventuali modifiche procedurali da adottare per assicurare l'osservanza delle norme e lo svolgimento dell'attività in condizioni ottimali di sicurezza. Qualora si verifici un incidente che rechi pregiudizio a persone, ai beni o all'ambiente il consulente dovrà redigere una relazione d'incidente. Le relazioni annuali dovranno essere conservate dall'impresa per il periodo di cinque anni; le relazioni d'incidente dovranno essere trasmesse al Ministero dei Trasporti.

Riguardo alle violazioni, il decreto in esame ha previsto in capo al rappresentante legale dell'impresa le sanzioni per la mancata nomina del consulente (da 3 a 18 milioni di lire), per la mancata comunicazione della nomina al Ministero dei Trasporti e per la mancata conservazione delle relazioni annuali (da 1 a 6 milioni di lire). In capo al consulente sono state previste sanzioni in caso di mancata redazione della relazione annuale e della relazione d'incidente (da 2 a 12 milioni di lire) e per mancata trasmissione delle relazioni (da 1 a 6 milioni di lire). La vigilanza sull'osservanza delle nuove disposizioni è stata affidata agli uffici provinciali MCTC; le sanzioni verranno irrogate dal prefetto.

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero dei Trasporti ha illustrato le modalità per la richiesta del certificato provvisorio e per la comunicazione della nomina del consulente.

Si fa presente che sono esentate dalla nuova disciplina le imprese che effettuano trasporti di merci pericolose in quantitativi limitati (inferiori ai limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'accordo ADR), ovvero in maniera occasionale ed esclusivamente in ambito nazionale. La materia delle esenzioni verrà più dettagliatamente definita con un successivo decreto ministeriale.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.146/99

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 40

Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "impresa": una o piu' persone fisiche, una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalita' giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose;
- b) "capo dell'impresa": il titolare od il legale rappresentante dell'impresa;
- c) "consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose", in appresso denominato "consulente": ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5;
- d) "merci pericolose": le merci definite come tali nell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

- a) alle attivita' di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprieta' delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilita' delle stesse;
- b) alle attivita' di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea.

Art. 3.

Obblighi del capo dell'impresa

1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o piu' consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto.

2. Puo' essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le funzioni del consulente, adattate all'attivita' dell'impresa, sono definite all'articolo 4.

3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalita'.

4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al comma 3.

5. La responsabilita' sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico e' del capo dell'impresa stessa.

6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

- a) le imprese esercenti le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unita' di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;
- b) le imprese esercenti le attivita' di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attivita' principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosita' o di inquinamento minimi.

Art. 4.

Obblighi del consulente

1. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonche' per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

2. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.

3. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo dell'impresa.

4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente.

5. La relazione di cui al comma 4 e' trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

Art. 5.

Qualificazione dei consulenti

1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonche' dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.

2. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le materie di cui all'allegato II, ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il certificato di formazione professionale limitatamente a determinati tipi di merci pericolose o a determinate modalita' di trasporto, solo le materie di cui alle seguenti classi di merci:

- a) classe 1 (esplosivi);
- b) classe 2 (gas);
- c) classe 7 (materie radioattive);
- d) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi);
- e) numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi).

3. Il certificato di formazione professionale e' conforme al modello di cui all'allegato III e deve indicare chiaramente la tipologia di merci pericolose e le modalita' di trasporto per le quali e' stato rilasciato.

4. Il certificato di cui al comma 3 e' valido per un periodo di cinque anni ed e' rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare sia il permanere delle conoscenze di cui ai commi 1 e 2, sia l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, da adottarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le modalita' di nomina dei relativi componenti. Limitatamente alle modalita' di svolgimento dell'esame di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

6. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 1 e alla prova di controllo di cui al comma 4, quelle relative al rilascio ed al rinnovo dei certificati di formazione professionale, nonche' quelle per il funzionamento

delle commissioni esaminatrici e le indennita' da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei candidati. Le somme relative sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale del Ministero dei trasporti e della navigazione.

7. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma 6 e le relative modalita' di versamento; per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

8. Il certificato di formazione professionale rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea conformemente all'allegato III e' valido per l'esercizio dell'attivita' di consulente in Italia.

Art. 6.

S a n z i o n i

1. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni.

2. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.

3. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodicimilioni.

4. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni.

5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e' affidata agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal prefetto.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente a quella prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato provvisorio che consentira' di continuare ad assolvere la funzione di consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari o dipendenti.

2. I titolari del certificato provvisorio, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono/ conseguire il certificato di formazione professionale di cui all'articolo 5, presentando la relativa domanda con le modalita' ed entro i termini fissati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Toia, Ministro per le politiche comunitarie

Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione

Dini, Ministro degli affari esteri

Bianco, Ministro dell'interno

Diliberto, Ministro della giustizia

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Allegato I

ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1

I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività dell'impresa riguardanti il trasporto di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali merci:

le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle merci pericolose trasportate;

le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa alle merci pericolose trasportate;

le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;

il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione nei rispettivi fascicoli personali;

l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;

il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;

l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;

la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;

la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione e di istruzioni dettagliate;

l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;

l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle normative;

l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle operazioni di carico e scarico.

Allegato II

ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2

Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato devono vertere almeno sulle seguenti materie:

I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:

conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose;

conoscenza delle principali cause di incidenti.

II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla legislazione nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:

1) la classificazione delle merci pericolose:

procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele;

struttura dell'enumerazione delle materie;

classi di merci pericolose e principi di classificazione;

natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati;

proprietà fisico-chimiche e tossicologiche;

2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i contenitori:

tipi di imballaggi nonché codificazione e marcatura;

requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli imballaggi;

stato dell'imballaggio e controllo periodico;

3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:

iscrizione sulle etichette di pericolo;

- apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo;
 segnaletica e etichettatura;
- 4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:
 informazioni contenute nei documenti di trasporto;
 dichiarazione di conformita' del mittente;
- 5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:
 carico completo;
 trasporto alla rinfusa;
 trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi;
 trasporto in contenitori;
 trasporto in cisterne fisse o amovibili;
- 6) il trasporto di persone;
- 7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
- 8) la separazione dei materiali;
- 9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;
- 10) il maneggio e la sistemazione del carico:
 carico e scarico (tasso di riempimento);
 sistemazione e separazione;
- 11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
- 12) l'equipaggio: formazione professionale;
- 13) i documenti di bordo:
 documenti di trasporto;
 consegne scritte;
 certificato di autorizzazione del veicolo;
 certificato di formazione per i conducenti di veicoli;
 attestato di formazione per la navigazione interna;
 copia di qualsiasi deroga;
 altri documenti;
- 14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per la protezione del guidatore;
- 15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;
- 16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di navigazione;
- 17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
- 18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.

Allegato III

MODELLO DI CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3
 COMUNITA' EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA
 CERTIFICATO CE DI FORMAZIONE PER I CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI
 MERCI PERICOLOSE (Direttiva 96/35/CE)

Certificato n.

Segno distintivo dello Stato membro che rilascia il certificato:

(Stemma)

Cognome:

Nome completo:

Luogo e data di nascita:

Nazionalita':

Firma del Titolare:

Valido fino al per le imprese di trasporto di merci pericolose,
 nonche' per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a
 tale trasporto:

() Su strada, validita' circoscritta alle merci:

() Per ferrovia, validita' circoscritta alle merci:

() Per via navigabile, validita' circoscritta alle merci:

Rilasciato da: MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Dipartimento Trasporti Terrestri

Data:

Firma:

Rinnovato fino al:

Data:

Firma:

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 6 marzo 2000, n. 9

Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, attuazione della direttiva 96/35/CE, consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. Modalita' di rilascio del certificato provvisorio. Modalita' per la dichiarazione del consulente. Obblighi del consulente.

0. Introduzione.

Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000), che ha recepito nel diritto interno la direttiva 96/35/CE, riguardante l'istituzione dei consulenti per trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia, ha stabilito alcune incombenze a carico dell'Amministrazione. Per attuare tali incombenze si rende necessario emanare alcune norme procedurali applicative, che sono lo scopo della presente circolare.

1. Rilascio del certificato provvisorio di consulente.

1.0. Introduzione.

Il decreto legislativo in oggetto, all'art. 7 (disposizioni transitorie e finali) prevede il rilascio di un certificato "provvisorio" per titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale, che dimostrino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di avere di fatto assolto, nel periodo antecedente all'entrata in vigore del suddetto decreto, alla funzione di consulente. E' evidente, visto l'art. 1, comma 1, sub-b), del decreto legislativo, che il certificato provvisorio possa essere richiesto anche dal legale rappresentante dell'impresa. I titolari di certificato provvisorio dovranno presentare la domanda per sostenere l'esame ai fini del conseguente rilascio del certificato definitivo, secondo modalita' ed entro il termine, che verranno stabiliti con i decreti attuativi previsti dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo.

1.1. Domanda di rilascio.

Chiunque - purché titolare o dipendente di impresa di cui all'art. 1, comma 1a), del decreto legislativo - intenda avvalersi di tale disposizione, potrà rivolgere istanza all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione della provincia in cui ha sede l'impresa, per il rilascio del certificato previsto dal citato art. 7 del decreto legislativo, subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, conforme al fac-simile di cui all'allegato 1 di questa circolare.

La suddetta dichiarazione, da allegare alla richiesta, va intesa come dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968 come integrato e modificato dall'art. 3, comma 10, della legge n. 127 del 1997 e dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Nella domanda dovrà inoltre essere precisata la modalita', o le modalita', per cui il certificato viene richiesto (su strada, per ferrovia, od entrambe). Essa dovrà in particolare contenere in maniera dettagliata i seguenti dati ed informazioni:

dati anagrafici;
residenza - domicilio;
titolo di studio posseduto (esclusivamente per fini statistici);
indicazione della impresa, presso cui il candidato ha svolto le sue mansioni, in analogia a quelle previste dall'art. 4 del decreto legislativo, precisando inoltre la sede e l'attivita' dell'impresa stessa;
data di inizio rapporto;
tipo di rapporto con l'impresa (titolare, legale rappresentante, o dipendente);
tipologia delle materie pericolose trasportate, caricate o scaricate dall'impresa (classi, ordinali) e modalita' di trasporto utilizzate (stradale, ferroviaria);

b) versamenti di L. 10.000 su c/c 90001 e di L. 40.000 su c/c 4028, per l'assolvimento delle imposte di bollo, (tariffa 1.7 della tabella allegata alla legge n. 870/1986 e successive modificazioni ed aggiornamenti); potranno essere utilizzati i bollettini prestampati reperibili presso gli uffici provinciali stessi.

1.2. Rilascio del certificato provvisorio.

L'ufficio provinciale cui viene rivolta l'istanza, esaminata la documentazione di cui al precedente punto 1.1., rilascia al richiedente il certificato provvisorio, secondo il fac-simile di cui all'allegato 2.

Il certificato in questione dovrà essere completato, oltre che con le generalità della persona che ne ha fatto richiesta, con il numero di marca operativa, da indicare alla voce "certificato n."; la validità è improrogabilmente limitata a diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ossia il 17 settembre 2001.

Le modalità di trasporto (su strada, o per ferrovia) per cui viene rilasciato il certificato, dovranno essere espressamente indicate nella, o nelle caselle, interessate. Dovrà perciò essere indicato "SI" per la modalità, o le modalità, per le quali viene rilasciato il certificato; ovvero "NO", in caso contrario.

Infine il certificato dovrà essere completato con la data, la firma del direttore o di chi ne fa le veci, il timbro tondo d'ufficio e quello dell'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale.

Il certificato dovrà essere redatto in due copie: la prima verrà consegnata al richiedente, la seconda resterà agli atti dell'ufficio.

2. Modalità per l'effettuazione della comunicazione del consulente da parte delle imprese.

2.0. Introduzione.

Come stabilito al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in oggetto, le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose debbono comunicare all'ufficio provinciale della motorizzazione civile della provincia, in cui ha sede l'impresa stessa, il nominativo del proprio consulente, o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità.

2.1. Comunicazione del consulente.

Per ottemperare a tale incombenza, il capo dell'impresa dovrà presentare all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, nella cui provincia ha sede l'impresa stessa, una comunicazione conforme allo schema di cui all'allegato 3.

Alla comunicazione dovrà essere allegata la copia del certificato (provvisorio o definitivo) di formazione del consulente; si rammenta che, come stabilito dal comma 8 dell'art. 5 del decreto legislativo, i certificati rilasciati da un altro Paese comunitario sono riconosciuti a tutti gli effetti senza alcuna formalità aggiuntiva.

La comunicazione da presentare all'ufficio provinciale M.C.T.C. dovrà essere redatta in due copie.

Nel caso la comunicazione venga spedita per posta raccomandata, il capo dell'impresa deve conservare ai propri atti la seconda copia della comunicazione, unitamente alla ricevuta dell'ufficio postale.

Nel caso invece che la dichiarazione venga presentata a mano, una copia resterà agli atti dell'ufficio provinciale ricevente, mentre l'altra verrà restituita all'interessato, dopo che l'ufficio provinciale vi avrà apposto una attestazione di ricevuta del seguente tenore:

"Presentata all'ufficio provinciale della
motorizzazione civile e trasporti
in concessione di
in data"

Il funzionario ricevente

....."

2.2. Caso di imprese con più sedi.

Qualora l'impresa abbia la sede legale distinta dalla sede operativa e questa si trovi in altra provincia, la comunicazione dovrà essere presentata all'ufficio provinciale nella cui circoscrizione si trova la sede operativa.

Qualora l'impresa disponga di più sedi operative, il capo dell'impresa dovrà esibire o trasmettere una comunicazione per ciascuna sede operativa (anche se ubicate nella stessa provincia) all'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio; il consulente potrà anche essere il medesimo per tutte le sedi operative.

3. Obblighi del consulente.

3.0. Introduzione.

Gli obblighi del consulente sono sanciti dall'art. 4 del decreto legislativo.

3.1. Obblighi derivanti da attività ordinaria.

Gli obblighi derivanti dall'attività ordinaria del consulente sono indicati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del decreto legislativo.

Il consulente e' tenuto a redigere la relazione, di cui al comma 1 dell'art. 4, ed a consegnarla al capo dell'impresa "annualmente"; si precisa che tale termine deve essere inteso come "anno solare", quindi le relazioni - sempre che non intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico o scarico delle merci pericolose (comma 2, art. 4 del decreto legislativo) - dovranno essere consegnate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Si precisa inoltre che eventi modificativi delle prassi dell'impresa, effettuati in attuazione delle proposte contenute nella relazione del consulente, non sono da ritenersi attinenti a quanto previsto al comma 2, art. 4 del decreto legislativo, e quindi non costituiscono motivo per la redazione di relazioni aggiuntive infrannuali.

Si precisa infine che, nel caso la funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell'impresa, la relazione dovra' essere egualmente redatta, anche se diretta alla medesima persona che l'ha predisposta.

3.2. Obblighi derivanti da attivita' straordinaria.

Gli obblighi relativi al presente paragrafo ricorrono nell'eventualita' che, durante l'attivita' dell'impresa e relativamente alle operazioni di trasporto, carico o scarico, si verifichi un incidente.

In tale eventualita' il consulente, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo, e' tenuto a redigere una relazione di incidente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, nella quale dovra' analizzare le cause che hanno provocato l'incidente ed avanzare proposte con lo scopo di prevenire incidenti similari.

La definizione di "incidente" sara' contenuta nel decreto attuativo del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi in ottemperanza dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo.

La relazione di incidente e' trasmessa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo, al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della M.C.T.C., anche al Dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione; gli stessi uffici provinciali M.C.T.C. ne terranno copia nel fascicolo dell'impresa.

Il capo dipartimento dei trasporti terrestri

Fabretti Longo

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 15 DEL 1968 COME INTEGRATO E MODIFICATO DALL'ART. 3, COMMA 10 DELLA LEGGE N. 127/1997 E DALL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.P.R. N. 403/1998.

Fac-simile della dichiarazione per il rilascio del certificato provvisorio di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2000, n. 40

Il sottoscritto; nato a
il residente in via;
titolo di studio:; (da indicare esclusivamente per fini
statistici) consapevole delle responsabilita' penali ed amministrative
conseguenti alle false dichiarazioni (art. 26, legge n. 15/1968 ed art. 11,
comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998), dichiara sotto la
propria responsabilita' di avere di fatto assolto, nel periodo antecedente
all'entrata in vigore del D.Lgs., ad una funzione equivalente a quella prevista
per il consulente di cui al medesimo D.Lgs., presso la seguente
impresa..... (1), con sede(2), in qualita' di (3)
dal (4); precisa inoltre che la suddetta impresa svolge l'attivita'
di (5), che comporta (6) delle seguenti
classi o tipi di merci pericolose: (7) interessando la modalita' di trasporto
..... (8).

Data

Firma (9)

(1) Indicare la ragione sociale completa dell'impresa.

(2) Indicare la sede dell'impresa, tenendo conto, se ricorre il caso, di quanto precisato al punto 2.2. del testo della circolare.

(3) Precisare se "titolare", "legale rappresentante" o "dipendente".

(4) Precisare la data di inizio del rapporto di cui al punto precedente.

(5) Precisare l'attivita' dell'impresa.

(6) Indicare: "il trasporto" e/o "il carico" e/o "lo scarico" (delle merci pericolose successivamente indicate).

(7) Indicare uno o piu' gruppi di classi o tipi di merci pericolose, tra i seguenti:

- a) classe 1, esplosivi;
- b) classe 2, gas;
- c) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
- d) classe 7, materie radioattive;
- e) prodotti petroliferi, numeri ONU: UN 1202, UN 1203, UN 1223.

(8) Indicare se stradale, ferroviaria, od entrambe.

(9) Per l'autentica della firma e' sufficiente allegare la fotocopia di un documento di identita'.

Allegato 2

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di

Certificato provvisorio di formazione per i consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40)

Certificato n.

Cognome:

Nome completo:

Luogo e data di nascita:

Nazionalita':

Firma del titolare:

Valido fino al 17 settembre 2001 per le imprese di trasporto di merci pericolose, nonche' per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto, con sede sul territorio italiano:

- su strada
- per ferrovia

Data

Il direttore

.....

Allegato 3

FAC-SIMILE COMUNICAZIONE DEL CONSULENTE

Intestazione dell'impresa

All'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e T.C. di..... (1)

Oggetto: Comunicazione del consulente per trasporti di merci pericolose.

Il sottoscritto, nato a il, in qualita' di, (2) della impresa (3), con sede in, che effettua attivita' di (4), ed effettua il (5) di merci pericolose delle seguenti classi o tipi(6), mediante la modalita' di trasporto (7), comunica che il proprio consulente e':

il sottoscritto medesimo/ovvero (8):

il signor, nato a il titolare del certificato di formazione n., di cui si allega copia.

Data

Firma(9)

(1) Indicare l'ufficio provinciale cui e' diretta la dichiarazione.

(2) Precisare la qualifica rivestita nell'impresa (titolare, o legale rappresentante).

(3) Indicare la ragione sociale completa dell'impresa, indicando la sede, tenendo conto, se ricorre il caso, di quanto precisato al punto 2.2. del testo della circolare.

(4) Precisare la attivita', o le attivita', dell'impresa.

(5) Indicare una, o piu', tra le seguenti voci: trasporto, carico, scarico.

(6) Indicare uno o piu' gruppi di classi o tipi di merci pericolose, tra i seguenti:

a) classe 1, esplosivi;

b) classe 2, gas;

c) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;

d) classe 7, materie radioattive;

e) prodotti petroliferi, numeri ONU: UN 1202, UN 1203, UN 1223.

(7) Indicare se stradale, ferroviaria, od entrambe.